



**COMUNE DI CIRO' MARINA**  
(Provincia di Crotone)

**P.I.P. ARTIGIANALE**  
**REGOLAMENTO**  
**ASSEGNAZIONE AREE**

---

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 12.12.2012

## Art. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità, i prezzi e le condizioni di concessione in diritto di superficie o cessione in proprietà delle aree comprese nel Piano per insediamenti produttivi in località Marinetto, approvato con deliberazione di G.C. n. 12 del 31/01/2003, a seguito di ampliamento del precedente PIP in località Lipuda. Il Piano di lottizzazione comprende: a) aree destinate all'edificazione per gli insediamenti produttivi (n. 34 lotti di dimensione compresa tra 1.200 e 2.800 mq circa, per complessivi 50.000 mq circa); b) aree destinate a servizi comuni; c) aree destinate a sede viaria; d) aree destinate a verde e fasce di rispetto.

## Art. 2

L'Amministrazione Comunale con riferimento al 6° comma dell'art. 27 della legge 22-10-1971, n. 865, dopo aver espropriato le aree, le utilizza a scopo edificatorio mediante concessione in diritto di superficie o in proprietà in base alle modalità di cui ai seguenti articoli.

## Art. 3

Possono essere destinatari delle aree Comunali comprese nel Piano per Insediamenti Produttivi:

- a) Le imprese artigiane produttive. Imprese che abbiano quale prevalente oggetto di attività la produzione in loco, manuale e/o meccanica, di manufatti in genere, derivanti dalla lavorazione di: legno-ferro alluminio-vetro-pellami-cuoio-argilla-cemento-marmotessuti o di altri materiali di trasformazione in prodotti artigianali; Sono inoltre comprese nella presente categoria le imprese artigianali che esercitino in loco attività di meccanico-carroziere-fornaio-sarto-pasticcere-gelataio-tipografo-laboratori di produzione di cosmetici, di protesi e di restauro in genere.
- b) Le imprese artigiane di assemblaggio. Imprese che abbiano quale prevalente oggetto di attività in loco, manuale e/o meccanica, di idraulica, termica, elettricità, ed impiantistica in genere.
- c) Le imprese artigiane di lavorazione e deposito. Debbono intendersi comprese anche quelle ditte che svolgono tutte le residue attività artigianali non comprese tra quelle di cui ai precedenti punti a) e b), la cui attività si svolge o si esaurisca esclusivamente nelle aree da cedere in proprietà e da concedere in diritto di superficie;
- d) Piccole imprese industriali. Le piccole imprese così come definite dall'allegato 1 ai D.M. 1/6/93 e 12/10/93 che abbiano quale prevalente oggetto la produzione, trasformazione, lavorazioni e assemblaggio di materiali, manufatti e beni anche di consumo la cui attività si svolge prevalentemente nell'area assegnata.
- e) le attività di commercio all'ingrosso logistica e distribuzione, potranno integrare eventuali concessioni, previo nulla osta del Comune.

#### Art. 4

Per l'assegnazione delle aree destinate a insediamenti produttivi è istituita apposita Commissione nominata dal Consiglio Comunale, così composta:

- Sindaco o suo delegato-Presidente;
- tre consiglieri comunali di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- tecnico comunale;
- segretario comunale, che fungerà da segretario della commissione.

La Commissione, con i criteri di cui al successivo articolo, esamina tutte le richieste pervenute, ivi comprese quelle presentate in occasione del precedente P.I.P. e che non hanno avuto soddisfacimento, e formula una graduatoria permanente degli aventi diritti, aggiornata e revisionata periodicamente, per l'assegnazione delle aree disponibili o che si dovessero rendere disponibili per rinuncia, decadenza o ampliamento del P.I.P. In sede di prima applicazione per l'assegnazione di lotti resisi vacanti, la Commissione esaminerà tutte le domande comunque giacenti in ufficio, ivi comprese quelle pervenute dopo la scadenza del primo bando. La graduatoria sarà pubblicata dalla Commissione o dal Responsabile del servizio, che accerterà il possesso dei requisiti e delle condizioni dichiarate attraverso documentazione probante e provvederà ad assegnare i lotti con stipula di convenzione conforme alle disposizioni del presente regolamento. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso alla stessa Commissione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Nel caso di assenza di risposta il ricorso si intende rigettato.

#### Art. 5

Ad ogni domanda pervenuta sarà attribuito dalla Commissione di cui all'art. 4 un punteggio ai fini dell'inserimento nella graduatoria permanente, sulla base dei seguenti criteri e punteggi, da dedursi dalla scheda di rilevamento che il richiedente è tenuto a presentare:

1. Tipo di insediamento. Se il soggetto proponente è già assegnatario di un lotto PIP si assegnano 0 punti, se non è mai stato assegnatario si assegnano massimo 10 punti in considerazione: a) della capacità dell'iniziativa di realizzare indotto; b) della possibilità di inserirsi nel tessuto produttivo mediante la utilizzazione delle risorse economiche della zona e delle professionalità artigianali esistenti; c) della validità tecnico-economica dell'iniziativa; d) della possibilità di favorire i giovani imprenditori e le società o cooperative costituite in maggioranza da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.
2. Rapporto investimento occupazione generata dall'iniziativa (max. punti 10).
3. Adesione a criteri di certificazione di qualità EMAS, UNI, ENI, ISO (max. punti 5).
4. necessità ed urgenza del trasferimento (max. punti 10).
5. Capacità economica del soggetto proponente (max. punti 2).
6. Capacità professionali ed esperienza del soggetto proponente (max. punti 3).

Il punteggio massimo complessivo è fissato in 40 punti. Saranno considerate idonee le imprese che avranno ottenuto il punteggio di almeno 15/40.

## Art. 6

A parità di punteggio costituiscono elementi preferenziali per l'assegnazione del lotto, nell'ordine:

1. trasferimento da area la cui utilizzazione pubblica è compresa nei programmi di opere approvati dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti Pubblici .
2. aziende insediate nel centro urbano che effettuano lavorazioni inquinanti e particolarmente rumorose.
3. trasferimento da locali o aree per le quali esiste un provvedimento esecutivo di sfratto.
4. trasferimento di aree o manufatti per le quali siano intervenuti provvedimenti dell'Autorità Sanitaria sanzionanti l'inagibilità assoluta degli ambienti in cui è attualmente svolta l'attività.
5. documentato sviluppo attrezzature, macchinari e occupazionali.

## Art. 7

Per ogni domanda, in base alla superficie richiesta e al tipo di attività, saranno assegnati uno o due lotti da accorpate, salvo documentate esigenze di maggiore estensione in relazione a una dimostrata potenzialità effettiva. I lotti saranno concessi in diritto di superficie. Il diritto di superficie avrà in ogni caso, con le uniche esclusioni previste dall'art. 27 della Legge 22/10/1971, n°865, la durata di anni 99. Trascorsi almeno cinque anni dalla concessione e dall'inizio dell'attività, il concessionario potrà chiedere la cessione in proprietà, a condizione che l'insediamento sia pienamente produttivo, in base al progetto e al piano economico-finanziario presentato, previo accertamento della Commissione di assegnazione. In caso di decadenza o scadere del termine, il diritto di superficie si estingue a tutti gli effetti e l'Amministrazione Comunale diviene proprietaria della costruzione soprastante, previo corrispettivo di un importo pari al 50% del valore di costo, intendendosi tale valore pari al costo di costruzione aggiornato e depurato di una quota per vetustà commisurata agli anni trascorsi, dalla data della licenza di abitabilità. Quest'ultima stima sarà effettuata da due tecnici, uno nominato dall'Amministrazione Comunale, uno nominato dal superficiario, ovvero da un tecnico nominato dal Presidente del Tribunale di Crotone in caso di mancata intesa.

## Art. 8

Il prezzo di cessione in concessione o in proprietà delle aree sarà stabilito dalla Commissione di assegnazione dei lotti, sulla base del costo di acquisizione dell'area stessa maggiorato della quota di incidenza delle opere di urbanizzazione primarie, al netto dei contributi erogati a fondo perduto dalla Regione e di eventuali altri finanziamenti a fondo perduto di Enti Pubblici. Il versamento del predetto importo sarà effettuato a favore del Comune in base alle modalità stabilite dalla suddetta Commissione, eventualmente suddiviso in più acconti. In ogni caso il versamento del saldo del corrispettivo dovrà avvenire prima dell'assegnazione definitiva del lotto. In caso di rinuncia da parte del richiedente assegnatario prima della stipula della convenzione, o di decadenza per mancato versamento del saldo, l'Amministrazione Comunale provvederà a restituire le somme da questi versate, dopo aver incamerato le

somme derivanti da nuova assegnazione del lotto resosi disponibile, trattenendo a titolo di penale il 10% di quanto versato dall'assegnatario.

### **Art. 9**

Le opere di urbanizzazione secondaria indicativamente previste nel P.I.P. sono:

- edificio per la sede amministrativa;
- edificio per la mensa, bar, spaccio di generi di prima necessità e ristoro;
- verde pubblico e zona per giuochi bambini;

Trattandosi di attrezzature commerciali e ricreative la loro realizzazione e gestione può essere delegata con apposita convenzione alle aziende insediate, anche riunite in Consorzio.

### **Art. 10**

Entro due mesi dalla notifica di avvenuta assegnazione dell'area devono essere prodotti i documenti richiesti per la stipula della convenzione che dovrà avvenire entro i successivi 30 giorni. Entro sei mesi dalla stipula della convenzione il titolare dell'assegnazione è tenuto a presentare il progetto dell'immobile da costruire per l'approvazione e rilascio della concessione edilizia. Il mancato rispetto di ciascuno dei termini suddetti comporta la decadenza dell'assegnazione.

### **Art. 11**

I concessionari delle aree dovranno iniziare la costruzione entro un anno dalla data della stipula dell'atto di convenzione e di ultimarla entro 3 anni dall'inizio, salva la concessione di periodi di proroga per cause di forza maggiore debitamente comprovate e ritenute valide dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 12**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento la costruzione degli edifici previsti sul lotto comunque assegnato dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti precisazioni e prescrizioni:

- le costruzioni dovranno essere progettate e costruite in conformità delle norme fissate nel P.R.G. e nel P.I.P. della zona D2 per insediamenti artigianali approvato dalla G.C. con atto n° 12 del 31/01/2003;
- esse dovranno rispettare tutte le Leggi urbanistiche ed igienico sanitarie vigenti al momento del rilascio della concessione, sia nazionali che regionali.

In particolare dovrà essere rispettato il D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 e conseguenti Leggi e regolamenti Regionali, Provinciali e Comunali. L'autorizzazione alla immissione nella pubblica fognatura sarà concessa solo se gli scarichi rientreranno nei limiti di accettabilità della relativa tabella di cui al citato D.L.vo n. 22/97 e successive modifiche e integrazioni. I lotti comunque assegnati alle imprese designate dal Comune

dovranno essere edificati dalle imprese stesse, quali concessionarie o proprietarie, dovranno risultare committenti delle costruzioni e titolari delle relative concessioni. Sono consentite variazioni della forma giuridica della ditta assegnataria purché mantenga inalterati: il settore d'attività che ha dato luogo all'assegnazione, il titolare o il rappresentante legale e la composizione societaria nel caso di preesistente forma associativa. In caso di variazione della forma giuridica da ditta individuale a società di capitali, i nuovi soci non potranno sottoscrivere complessivamente più del 49% del capitale sociale. In caso di variazione della forma giuridica da società di persone a società di capitali, almeno uno dei soci originari dovrà detenere il 51% del capitale sociale. Fermi tali presupposti l'atto costitutivo della nuova società dovrà richiamare la convenzione stipulata con il Comune e l'impegno esplicito di rispettare le clausole, specie per gli obblighi con essa assunti. Nel caso di società già costituita, detto esplicito impegno dovrà essere recepito con apposito verbale di assemblea della società subentrante, con la partecipazione del 100% del capitale sociale e redatta con la presenza di un notaio. E' altresì consentito che nel caso di società di fatto, per la quale avviene l'uscita di uno o più soci, l'assegnazione venga mantenuta al socio o soci restanti, per la prosecuzione dell'attività originaria. La variazione intervenuta sarà oggetto di semplice presa d'atto da parte del Comune. Gli Artigiani insediati nella zona artigianale, potranno svolgere anche attività commerciale purché nei limiti previsti dalla Legge 443/85.

### ART. 13

- a) Per un periodo di cinque (5) anni dalla data di autorizzazione all'agibilità e/o abitabilità, non potranno essere trasferiti a terzi, a qualunque titolo, i diritti immobiliari di superficie acquisiti con la convenzione nonché i diritti reali di godimento, se non al Comune o ad imprese artigiane, nel rispetto, comunque, dello scorrimento della graduatoria esistente, oltre che aventi i requisiti per l'assegnazione di aree P.I.P. (art.3), ad un prezzo che sia pari alla somma pagata per l'area più il costo delle opere realizzate. Il Comune dovrà esercitare la facoltà di cui sopra nel termine di mesi 6 dall'apposita richiesta dell'assegnatario concessionario.
- Il prezzo delle eventuali costruzioni e delle opere realizzate, sarà determinato con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, aumentati secondo gli appositi indici pubblicati dall'ISTAT e tenuto conto dell'eventuale degrado delle opere, come risulterà da apposita perizia ordinata dal Comune di Cirò Marina, redatta da una terna di tecnici di cui due di fiducia della Amministrazione Comunale ed uno del concessionario alienante.
- b) Egualmente, per un periodo di cinque (5) anni dal rilascio dell'agibilità e/o abitabilità dei singoli edifici, i concessionari dei lotti e loro aventi causa non potranno concedere gli edifici stessi, a qualunque uso adibiti, in affitto. In caso di manifesta esigenza il Comune di Cirò Marina potrà consentire la cessione in affitto, nel rispetto dello scorrimento della graduatoria esistente, unicamente ad aziende aventi i requisiti di legge per accedere al P.I.P. (art. 3). Le spese e gli oneri dell'atto o degli atti di retrocessione (spese di trasferimento, oneri diversi, anche fiscali e giudiziali inerenti e conseguenti) dovranno fare carico per intero al concessionario inadempiente. Ogni spesa relativa alla stipula della convenzione, come ogni altra incombenza fiscale se ed in quanto dovuta, sono a totale carico delle Aziende insedianti così come le

eventuali spese per assistenza legale sostenute dal Comune di Cirò Marina per il perfezionamento della convenzione stessa.

- c) Trascorsi i cinque (5) anni di cui sopra, si potrà procedere ad alienazione o affitto esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per ottenere l'assegnazione di aree P.I.P. (art. 3), e, comunque, previo nulla osta del Comune
- d) Entro il suddetto termine di cinque (5) anni, nel caso di assegnazione a ditta individuale, i diritti immobiliari di superficie acquisiti con la convenzione nonché i diritti reali di godimento possono essere trasferiti agli eredi, ai parenti in linea retta ed affini fino al secondo grado, nonché agli ascendenti soci se costituiti in società, purché aventi i requisiti per l'assegnazione di Area P.I.P. (art. 3), mediante atto pubblico. Ogni atto concernente la variazione della titolarità dei diritti sul lotto dovrà essere preventivamente comunicato all'Amministrazione comunale, che rilascerà autorizzazione.

#### ART. 14

In qualunque tempo il diritto di superficie acquisito e la cessione in proprietà possono invece essere trasferiti unicamente a società di leasing che subentrerà all'assegnatario per la realizzazione delle strutture connesse all'attività condotta. Il contratto di locazione finanziaria che non potrà superare la durata prevista dalla legge in materia di operazioni di leasing, deve precedere quello di trasferimento del diritto di superficie o della proprietà dall'assegnatario alla Società di leasing; entrambi devono essere trasmessi al Comune entro 60 giorni dalla stipula di quest'ultimo. Nel caso di inadempimento dell'utilizzatore del leasing e risoluzione del relativo contratto, la società finanziaria, previa autorizzazione del Comune, può procedere alla stipula di nuovo contratto di locazione finanziaria con altra azienda inserita nella graduatoria permanente di cui al precedente art. 4, salve le proprie valutazioni sull'affidabilità dell'azienda stessa. Il corrispettivo del trasferimento non potrà eccedere quello stabilito dal Comune all'atto della concessione o cessione delle aree. In mancanza di soggetti disponibili in graduatoria, l'assegnazione dell'area e la locazione finanziaria sono disposte a favore di altri soggetti aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per accedere alla assegnazione delle aree P.I.P. Al termine del contratto di leasing sia l'area che le strutture realizzate torneranno in diritto di superficie e proprietà all'assegnatario originario. Qualora l'assegnatario rinunci all'opzione finale di riacquisto, gli immobili restano nel possesso della società finanziaria e sono assoggettati alla disciplina dettata per la risoluzione prematura del leasing. In ogni caso di risoluzione del leasing è sempre riservato al Comune il diritto di prelazione da esercitarsi nel termine di 6 mesi dalla comunicazione dell'evento; entro lo stesso termine temporale il Comune dovrà pronunciarsi sui subentri di cui ai precedenti commi trascorsi i quali la società finanziaria potrà trasferire i beni posseduti a terzi purché, pena la nullità dell'atto, in possesso dei requisiti per l'assegnazione delle aree, senza autorizzazione del Comune. Sia i subentri nel contratto di leasing che per l'eventuale esercizio della prelazione il corrispettivo sarà determinato con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, aggiornati secondo gli appositi indici ISTAT e tenuto conto dell'eventuale degrado delle opere quale risulterà da apposita perizia redatta da una terna di tecnici di cui uno nominato dal Comune, uno dalla Società di leasing ed il terzo dalla ditta subentrante nel caso di trasferimento della locazione; in caso di prelazione esercitata dal Comune il terzo tecnico sarà nominato di comune accordo tra le due parti. Con riferimento a

quanto statuito al successivo art. 16, l'adesione e partecipazione al Consorzio obbligatorio resta riservata esclusivamente all'assegnatario indipendentemente dal possesso dell'area trasferita al leasing.

#### Art. 15

- a. In caso di inosservanza da parte dell'assegnatario dei termini di inizio comunque prorogati, dei lavori, l'atto di cessione si intenderà risolto con facoltà dell'Amministrazione Comunale di trattenere una somma pari al 10% del prezzo stabilito per la concessione o cessione dell'area.
- b. In caso di inosservanza dei termini finali comunque prorogati si avrà la risoluzione dell'atto di concessione o cessione.
- c. In caso di trasferimento a terzi dei diritti immobiliari di superficie dell'area ineditata o parzialmente edificata al di fuori dei criteri stabiliti nel presente Regolamento, l'atto di trasferimento sarà ritenuto nullo ed il Comune rientrerà nel pieno possesso dell'area dichiarando la risoluzione dell'atto di concessione o cessione.
- d. Nel caso di cessazione e/o sospensione dell'attività produttiva per oltre un anno da parte dell'impresa artigianale già insediata, l'atto di concessione o cessione si intenderà decaduto.
- e. Nella ipotesi prevista nei precedenti punti b), c) ed d) le opere parzialmente realizzate verranno indennizzate dal Comune sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici nominati rispettivamente dal Comune, dall'assegnatario decaduto e da quello subentrante al momento della riassegnazione a terzi delle aree stesse. Dal valore della indennità così determinata sarà detratta la somma del 10% al titolo di penale oltre le spese sostenute per la stima.

Qualora per effetto della decadenza del concessionario o proprietario, insorga per il Comune, l'obbligo, ai sensi dell'art.37 della Legge 865/71, di subentrare nelle obbligazioni derivanti dal mutuo ottenuto dall'assegnatario, il Comune sarà tenuto a corrispondere al medesimo decaduto l'indennizzo per le opere eventualmente realizzate previa detrazione di una somma pari all'importo del mutuo stesso più i relativi oneri, salvi sempre restando i maggiori danni. In caso di trasferimento dei diritti immobiliari con il consenso del Comune il concessionario o l'acquirente si obbliga a trascrivere nel rogito di trasferimento tutti i patti del presente atto. Il subentrante deve approvarli integralmente in base all art.1341 del Codice Civile.

#### Art. 16

Il concessionario o l'acquirente si obbliga ad aderire al Consorzio che dovrà costituirsi tra le imprese assegnatarie entro il termine stabilito dal Comune di Cirò Marina. Compito del Consorzio sarà quello di curare, a sue spese, la manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria realizzate dal Comune. Lo Statuto regolante la composizione, compiti e funzionamento del Consorzio è approvato dal consiglio Comunale al fine di verificare che contenga l'obbligo della manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria realizzate dal Comune. Gli oneri di manutenzione di cui sopra sono a carico del Consorzio; su quelle aree non ancora assegnate resteranno a carico del Comune fino alla assegnazione delle stesse. I rapporti economici inerenti la manutenzione di cui

sopra saranno regolati da una apposita convenzione tra il Consorzio ed il Comune la cui sottoscrizione resta obbligatoria per il Consorzio e consorziati all'atto dell'assegnazione dei lotti. Esso Consorzio inoltre potrà essere delegato con apposita convenzione alla costruzione e gestione delle attrezzature commerciali e ricreative comprese nelle opere di urbanizzazione secondaria elencate al precedente art. 9.

#### **Art. 17**

Nei contratti di formale costituzione dei diritti di proprietà o del diritto di superficie da stipulare dopo che il comune avrà acquisito la proprietà delle aree, dovrà essere allegato, per consentirne la trascrizione, il presente Regolamento in modo che tutte le norme in esso contenute siano opponibili ai terzi.

Gli altri atti stipulati in contrasto o comunque contenenti patti contrari alle predette norme sono nulli.

#### **Art. 18**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di assegnare uno o più lotti, con delibera della Giunta Comunale, per un massimo del 10% dell'area, per necessità derivanti da trasferimenti forzati di attività o sfratti ordinati dall'Amministrazione stessa, ovvero per trasferimenti di attività esistenti in seguito a eventi calamitosi.

#### **Art. 19**

L'assegnazione potrà essere provvisoria quando ciò sia necessario o potrebbe agevolare l'ottenimento di finanziamenti regionali, statali o comunitari per l'imprenditore.

#### **Art. 20**

Per ampliamento si intende la possibilità di ampliare la superficie del proprio lotto già assegnato, esercitando un diritto di prelazione per l'assegnazione di un nuovo lotto a seguito di rinuncia o disponibilità di superficie posta a confine con il proprio. Avrà diritto all'alienazione del lotto, il richiedente confinante che risulterà avere superficie minore della precedente assegnazione.

#### **Art. 21**

Al fine di poter agevolare eventuali mutate esigenze degli assegnatari dei lotti in concessione, entro la fase antecedente al ritiro della concessione edilizia per la costruzione delle infrastrutture potrà essere consentito lo scambio di lotti tra assegnatari confinanti.

Tale procedura dovrà essere preventivamente richiesta all'Amministrazione comunale, che previa valutazione (da parte della commissione) di eventuali cause ostative rilascerà autorizzazione.



## Art. 22

Compatibilmente con la disponibilità di superfici non assegnate in concessione, il Comune potrà riservare delle aree da utilizzare direttamente per eventuali progetti, senza inserirle nell'elenco dei lotti da concedere in concessione.

## Art. 23

1. Il presente Regolamento sarà depositato presso la Segreteria comunale per 10 giorni consecutivi una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal primo giorno successivo al compimento del deposito di cui al punto n.1.
3. Dalla data di cui al precedente punto 2 si intenderanno abrogate e sostituite le previgenti disposizioni regolamentari in materia





*Comune di Cirò Marina*

*Provincia di Crotona*

**PIP ARTIGIANALE. REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE AREE.**

\*\*\*\*\*

**REFERTO DI ENTRATA IN VIGORE**

Il Regolamento comunale, "PIP Artigianale. Regolamento Assegnazione aree. Modifiche ed integrazioni", è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 12.12.2012, divenuta esecutiva ai sensi di legge il 12.12.2012, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Cirò Marina, lì 31.12.2012

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI**  
P.I. Giuseppe Fuscaldo

\*\*\*\*\*

Il Regolamento comunale "PIP Artigianale. Regolamento Assegnazione aree. Modifiche ed integrazioni", è stato depositato presso l'Ufficio del responsabile del "Servizio Segreteria Consiglio Comunale" per giorni 10 a decorrere dal 19.12.2012, con contestuale affissione di avviso di deposito pubblicato all'Albo Pretorio, in pari data, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 5, dell'art.12 del vigente Statuto comunale.

Cirò Marina, lì 31.12.2012

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI**  
P.I. Giuseppe Fuscaldo

\*\*\*\*\*

Il presente regolamento è entrato in vigore il 30.12.2012

Cirò Marina, lì 31.12.2012

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI**  
P.I. Giuseppe Fuscaldo